

Nuovi salari minimi CCNT

(valido dal 1° gennaio 2023, risp. per le aziende stagionali dalla stagione estiva 2023)

Art. 10 Salari minimi

- 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni

dal 1.1. 2023
(o stagione estiva 2023)

I a)	Collaboratori senza apprendistato	CHF 3582.-
I b)	Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso	CHF 3803.-
II	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente	CHF 3927.-
III a)	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente	CHF 4369.-
b)	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL	CHF 4473.-
IV	Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr	CHF 5108.-

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell'8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata al presente CCNL.

- 2 I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:

- ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una forma-zione a tempo pieno;
- ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che pro-vengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato;
- ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.

- 3 In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Salari precedenti	01.01.06-31.12.06	01.01.07-30.06.07	01.07.07-31.12.07	01.01.08-31.12.08	01.01.09-31.12.11	01.01.12-31.12.13
I a)	3182.-	3242.-	3242.-	3300.-	3383.-	3400.-
I b)	*)	*)	*)	*)	*)	3600.-
II	3596.-	3661.-	***)	***)	***)	3700.-
II a)			3480.-	3480.-	3567.-	****)
II b)			3661.-	3730.-	3823.-	****)
III	**)	**)	**)	**)	**)	****)
III a)	3920.-	3986.-	3986.-	4070.-	4172.-	4100.-
III b)	4323.-	4397.-	4397.-	4475.-	4597.-	4200.-
III c)	4323.-	4397.-	4397.-	4475.-	4597.-	****)
III d)	4500.-	4576.-	4576.-	4670.-	4787.-	***)
IV						4800.-
IV a)	5404.-	5485.-	5485.-	5600.-	5740.-	****)
IV b)	6515.-	6612.-	6612.-	6750.-	6919.-	****)
Salari precedenti	01.01.14-31.12.16	01.01.17-31.03.18	01.04.18-31.12.18	01.01.19-31.12.21	01.01.22-31.12.22	
I a)	3407.-	3417.-	3435.-	3470.-	3477.-	
I b)	3607.-	3618.-	3637.-	3675.-	3682.-	
II	3707.-	3718.-	3737.-	3785.-	3793.-	
II a)	****)	****)	****)	****)	****)	
II b)	****)	****)	****)	****)	****)	
III	****)	****)	****)	****)	****)	
III a)	4108.-	4120.-	4141.-	4195.-	4203.-	
III b)	4208.-	4221.-	4243.-	4295.-	4304.-	
III c)	****)	****)	****)	****)	****)	
III d)	****)	****)	****)	****)	****)	
IV	4810.-	4824.-	4849.-	4910.-	4920.-	
IV a)	****)	****)	****)	****)	****)	
IV b)	****)	****)	****)	****)	****)	

*) Dal 1° gennaio 2002 le categorie I a) e b) sono raggruppate nella categoria I.

***) Dal 1° luglio 2005 le categorie III a), b), e) e d) sono separate.

****) Dal 1° luglio 2007 è stato introdotto il salario minimo per i titolari di un certificate federale di formazione pratica.

*****) Dal 1° gennaio 2012 la formazione professionale è determinate per la classificazione nelle categorie salariali.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Gli studenti che che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2303.– se
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
 - assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
- 2 I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

Salari precedenti	01.01.00-31.12.01	01.01.02-31.12.05	01.01.06-31.12.07	01.01.08-31.12.11	01.01.12-31.12.13	01.01.14-31.12.16
	2000.–	2050.–	2075.–	2115.–	2168.–	2172.–
Salari precedenti	01.01.07-31.03.18	01.04.18-31.12.18	01.01.19-31.12.21	01.01.22-31.12.22		
	2179.–	2190.–	2212.–	2216.–		